



Mare Group S.p.A. Regolamento del Piano di Stock Grant 2024 – 2027

Regolamento del Piano di Stock Grant 2024-2027 Mare Group S.p.A. (di seguito il “**Regolamento**”).

Premessa

Il presente Regolamento stabilisce la disciplina applicabile al “Piano di Stock Grant 2024-2027 Mare Group S.p.A.” rivolto a taluni dipendenti chiave di Mare Group S.p.A. e/o delle società facenti parte del proprio perimetro di consolidamento (le “Società del Gruppo” e, complessivamente il “Gruppo”). Le clausole del Regolamento sono tra loro inscindibili.

1. Definizioni

1.1. Salvo ove diversamente indicato, i seguenti termini, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il significato di seguito indicato, essendo inteso che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale.

Azioni ovvero Azioni Ordinarie	Indica le azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore nominale espresso.
Beneficiari	Indica i destinatari del Piano ai quali saranno attribuiti i Diritti, ovvero i Dipendenti, e/o gli amministratori della Società e/o delle Società Gruppo individuati dal Consiglio di Amministrazione.
Condizioni di Maturazione	Indica gli eventi al verificarsi dei quali è condizionata la maturazione dei Diritti e, di conseguenza, l’assegnazione delle Azioni Ordinarie ai Beneficiari, come individuati dalla Lettera di Attribuzione
Consiglio di Amministrazione	Indica il Consiglio di Amministrazione pro tempore in carica dell’Emittente.
Emittente o Società	indica Mare Group S.p.A., con sede legale in Pomigliano d’Arco (NA), via Ex Aeroporto Snc n. 3, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli n. 07784980638
Euronext Growth Milan ovvero EGM	Indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato “Euronext Growth Milan”, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Data di Attribuzione	Indica la data della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale sono attribuiti i Diritti a ciascun Beneficiario.
Dipendenti	Indica i dipendenti della Società, inclusi i dirigenti, iscritti nel libro unico del lavoro (o registro o documento equivalente) alla Data di Attribuzione
Diritti	Indica i diritti condizionati oggetto del Piano, gratuiti e non trasferibili inter vivos, ciascuno dei quali attributivo del diritto di ricevere a titolo gratuito un’Azione Ordinaria secondo quanto previsto nel presente Regolamento e nella Lettera di Attribuzione.
Giorno Lavorativo	Indica un giorno diverso da sabato, domenica e altro giorno festivo a Milano.
Lettera di Accettazione	Indica la lettera con cui viene data alla Società da parte del Beneficiario comunicazione di voler ricevere, in tutto o in parte, le Azioni Ordinarie e informativa circa i dati del conto titoli sul quale trasferire dette Azioni.
Lettera di Assegnazione	Indica la comunicazione della Società indirizzata a ciascun Beneficiario dell’avveramento delle Condizioni di Maturazione nonché delle modalità e delle tempistiche di assegnazione delle Azioni Ordinarie.
Lettera di Attribuzione	Indica la comunicazione della Società indirizzata a ciascun Beneficiario avente ad oggetto l’inclusione nel Piano e la conseguente attribuzione dei Diritti sulle

Azioni Ordinarie alle condizioni e ai termini previsti dal presente Regolamento.

Periodi di Riferimento

Indica il Primo Periodo di Riferimento, il Secondo Periodo di Riferimento e il Terzo Periodo di Riferimento.

Piano

Indica il Piano denominato “Piano di Stock Grant 2024-2027 Mare Group S.p.A.”, costituito dal presente Regolamento e dalla documentazione attuativa dello stesso, come eventualmente modificati ai sensi del Paragrafo **Error! Reference source not found.** del presente Regolamento.

Primo Periodo di Riferimento

Indica l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

Rapporto

Indica il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o il rapporto equiparabile ai sensi della normativa di volta in volta applicabile alla Società tra ciascun Beneficiario e la Società e/o una delle Società del Gruppo.

Regolamento

Indica il presente Regolamento che prevede i termini e le condizioni del Piano, unitamente ad eventuali modifiche che ad esso possano essere apportate ai sensi del Paragrafo 13.2 del presente Regolamento.

Secondo Periodo di Riferimento

Indica l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Statuto

Indica lo statuto sociale della Società di volta in volta in vigore.

Terzo Periodo di Riferimento

Indica l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

TUF

Indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come di volta in volta modificato e integrato.

TUB

Indica il Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, come di volta in volta modificato e integrato.

2. Oggetto del Piano

- 2.1. Il Piano prevede l'assegnazione gratuita di massimi n. 250.000 Diritti che attribuiscono al Beneficiario il diritto di ricevere Azioni Ordinarie ai termini e alle condizioni previsti dal presente Regolamento. Il Piano prevede che, a scelta della Società, possano essere attribuite al Beneficiario Azioni Ordinarie detenute dalla Società quali azioni proprie, di volta in volta, in portafoglio, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa applicabile. Le Azioni saranno assegnate a seguito della maturazione dei Diritti ovvero al verificarsi delle Condizioni di Maturazione di cui all'articolo 5 del Regolamento, secondo le modalità ivi previste.
- 2.2. Successivamente all'avveramento delle Condizioni di Maturazione, e al ricevimento da parte di ciascun beneficiario della Lettera di Assegnazione, le Azioni assegnate potranno essere oggetto di accettazione entro il termine di 5 Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte del Beneficiario della Lettera di Assegnazione. A tal fine ciascun Beneficiario dovrà inviare alla Società la Lettera di Accettazione con le modalità previste ai sensi del Paragrafo 13.1.
- 2.3. Il Piano non limiterà il diritto della Società e/o del Consiglio di Amministrazione di aumentare e/o ridurre a propria discrezione il capitale sociale della Società e di approvare e adottare altri piani di incentivazione, anche riservati ad altre categorie di beneficiari, o in ogni caso di disporre l'attribuzione di azioni ai sensi degli Articoli 2349 e 2441 del Codice Civile.
- 2.4. La Società si riserva inoltre di attivare le iniziative di clawback stabilite nelle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione vigenti della Società e, pertanto, in caso di (i) comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per il Gruppo (ii) violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'art. 13 del TUF o, quando il soggetto è parte interessata, dell'art. 53, commi 4 e ss., del TUB (se applicabili) o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione; e (c) comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno del Gruppo.

3. Beneficiari

- 3.1. I destinatari del Piano sono i Dipendenti della Società e/o delle Società del Gruppo, individuati in ragione del loro contributo ed in considerazione degli obiettivi del Piano.
- 3.2. A ciascun Beneficiario viene data comunicazione dell'inclusione nel Piano e della conseguente attribuzione dei Diritti mediante consegna della Lettera di Attribuzione nella quale dovrà essere specificato il numero dei Diritti perché la Società possa procedere all'assegnazione delle Azioni, nonché le Condizioni di Maturazione dei Diritti. Alla Lettera di Attribuzione è allegata una copia del presente Regolamento.
- 3.3. Al fine di perfezionare la partecipazione al Piano, ciascun Beneficiario dovrà restituire firmata, in segno di integrale ed incondizionata accettazione del Piano stesso e del presente Regolamento, copia della Lettera di Attribuzione e del Regolamento alla stessa allegato, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della Lettera di Attribuzione.
- 3.4. Ad ogni effetto di legge, i Diritti si intendono attribuiti a ciascun Beneficiario a titolo gratuito, con efficacia dal giorno dell'invio alla Società da parte del Beneficiario di copia della Lettera di Attribuzione e del Regolamento alla stessa allegato debitamente sottoscritti.

4. Diritti e loro attribuzione

- 4.1. I Diritti attribuiscono il diritto di ricevere, nei termini ed alle condizioni previsti nel Regolamento, le Azioni, nel rapporto di una Azione per ogni Diritto, salve le rettifiche di cui all'Articolo 9 del Regolamento.
- 4.2. I Diritti sono attribuiti ai Beneficiari a titolo personale, non sono trasferibili né disponibili *inter vivos* e non possono essere costituiti in pegno né in garanzia a favore della Società o di terzi (fatta salva la loro trasmissione ai successori mortis causa secondo quanto previsto nel presente Regolamento).
- 4.3. Il Consiglio di Amministrazione determina il numero di Diritti da attribuire a ciascun Beneficiario.

- 4.4. Il numero di Diritti da attribuire a ciascun Beneficiario sarà determinato tenendo conto del ruolo, delle competenze professionali e delle responsabilità di ciascuno di essi nell'ambito della struttura organizzativa della Società, dell'impatto sul business, della strategicità della risorsa e della criticità in termini di retention. Inoltre, dovrà essere tenuto in considerazione anche l'apporto di ciascuno di essi ai fini della creazione del valore per la Società e gli azionisti, in ragione degli obiettivi del presente Piano.

5. Maturazione dei Diritti

- 5.1. Fermo quanto diversamente disposto dal presente Regolamento, i Diritti assegnati a ciascun Beneficiario matureranno – e diverranno pertanto esercitabili da ciascun Beneficiario, a condizione che (i) sia in essere il relativo Rapporto (il “**Termine del Periodo di Vesting**”), nonché, (ii) vengano raggiunti gli obiettivi di performance del Gruppo approvati dal Consiglio di Amministrazione e indicati nella Lettera di Attribuzione (gli “**Obiettivi**”).
- 5.2. Il numero dei Diritti che il Beneficiario potrà concretamente esercitare secondo quanto previsto dal presente Articolo 5 (i “**Diritti Esercitabili**”) sarà (i) verificato dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell'approvazione del bilancio relativo al Terzo Periodo di Riferimento, e (ii) comunicato dalla Società a ciascun Beneficiario entro il 15 luglio 2027 mediante comunicazione scritta ai sensi del Paragrafo 13.1 del presente Regolamento (la “**Comunicazione dei Diritti Esercitabili**”).

6. Modalità di assegnazione delle Azioni Ordinarie

- 6.1. La materiale assegnazione delle Azioni assegnate ai Beneficiari è condizionata alla maturazione dei Diritti, consistente nel verificarsi delle Condizioni di Maturazione nonché alla permanenza del Rapporto tra Beneficiario e Società, fatto in ogni caso salvo quanto previsto al successivo Articolo 7.
- 6.2. Una volta ricevuta la Lettera di Assegnazione, ciascun Beneficiario dovrà dare di volta in volta irrevocabile comunicazione alla Società della volontà di voler effettivamente ricevere le Azioni assegnate tramite l'invio della Lettera di Accettazione entro il termine di 5 Giorni Lavorativi dalla ricezione da parte del Beneficiario della Lettera di Assegnazione.
- 6.3. Ciascuna Lettera di Accettazione dovrà altresì indicare gli estremi identificativi del conto titoli sul quale le Azioni Ordinarie assegnate dovranno essere accreditate. A seguito della predetta comunicazione, la Società metterà a disposizione del Beneficiario presso Monte Titoli S.p.A., le corrispondenti Azioni Ordinarie accettate nei termini previsti dalla Lettera di Assegnazione, fermo restando che la Lettera di Accettazione dovrà avere ad oggetto tutte, e non meno di tutte, le Azioni Ordinarie assegnate al Beneficiario.

7. Cessazione del Rapporto con il Beneficiario

- 7.1. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, cessi il Rapporto tra il Beneficiario e la Società (ciascuno di tali eventi, la “**Cessazione del Rapporto**”) si applicheranno le regole di cui al presente Articolo 7.
- 7.2. Ai fini del presente Articolo 7, per:
- “**Giusta Causa**”: si intende (a) la violazione da parte del Beneficiario di norme di legge inerenti il Rapporto; (b) la condanna penale definitiva del Beneficiario per delitto doloso o colposo; (c) il compimento di atti che ledano irrimediabilmente il vincolo fiduciario che caratterizza il Rapporto non consentendone la relativa prosecuzione;
- “**Bad Leaver**”: si intendono le ipotesi di Cessazione del Rapporto per: (i) revoca per Giusta Causa dalla carica ricoperta dal Beneficiario, ovvero licenziamento dello stesso, al ricorrere di una Giusta Causa; (ii) dimissioni volontarie del Beneficiario;
- “**Good Leaver**”: si intende la Cessazione del Rapporto per ipotesi diverse da un Bad Leaver.
- Resta inteso che nel caso in cui si verifichi un'ipotesi di Cessazione del Rapporto, i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui al presente Articolo 7 non si verificheranno ove il Beneficiario – senza soluzione di continuità – mantenga (o assuma) altro Rapporto idoneo ad attribuire al medesimo la qualifica di Destinatario ai sensi del presente Regolamento.

- 7.3. In caso di Cessazione del Rapporto prima dell'assegnazione delle Azioni Ordinarie, dovuta ad una ipotesi di Bad Leaver, tutti i Diritti assegnati al Beneficiario decadranno automaticamente e saranno privati di qualsivoglia effetto e validità e ciò a prescindere dalla data di Cessazione del Rapporto, con conseguente liberazione della Società da qualsiasi obbligo o responsabilità nei confronti del Beneficiario.
- 7.4. In caso di Cessazione del Rapporto prima del Termine del Periodo di Vesting, dovuta ad una delle ipotesi di Good Leaver, il Beneficiario (o gli eredi del Beneficiario) manterrà il diritto di ricevere una quota parte di Azioni Ordinarie applicando il criterio "pro-rata temporis" sulla base della valutazione del grado di raggiungimento degli Obiettivi, effettuata – con riferimento alla data di Cessazione del Rapporto – in via insindacabile e non contestabile da parte del Consiglio di Amministrazione, nonché previa verifica delle ulteriori condizioni fissate nella Lettera di Attribuzione. Tutti i Diritti non maturati decadranno automaticamente e saranno privati di qualsivoglia effetto e validità, con conseguente liberazione della Società da qualsiasi obbligo o responsabilità nei confronti del Beneficiario.
- 7.5. Resta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di derogare, nei termini e nei modi che verranno dallo stesso individuati a suo insindacabile giudizio, l'applicazione di quanto previsto nel presente Articolo 7.

8. Cause di accelerazione

- 8.1. Le Azioni Ordinarie spettanti a ciascun Beneficiario verranno assegnate in via anticipata rispetto al Termine del Periodo di Vesting (la "**Facoltà di Esercizio Anticipato**"), previo raggiungimento degli Obiettivi, al verificarsi degli eventi di seguito indicati e a condizione che, in tale momento, sia in essere il Rapporto:
- (i) per tutto il periodo in cui le azioni della Società siano quotate su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato (come individuato ai sensi della normativa applicabile pro tempore vigente), promozione di un'offerta pubblica di acquisto sulle Azioni della Società ai sensi delle disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione, in quanto oggetto di richiamo volontario da parte dello Statuto della Società; e
 - (ii) per tutto il periodo in cui le azioni della Società siano quotate su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato (come individuato ai sensi della normativa applicabile pro tempore vigente), deliberazione di operazioni dalle quali possa derivare la revoca della quotazione su tale mercato delle Azioni Ordinarie
- 8.2. La Società darà comunicazione scritta (la "**Comunicazione di Accelerazione**") al Beneficiario entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui uno degli eventi sopra menzionati si sia verificato. La Comunicazione di Accelerazione dovrà indicare, inter alia: (i) il numero delle Azioni Ordinarie che possono essere assegnate a ciascun Beneficiario; e (ii) il termine per la ricezione della Lettera di Accettazione. Troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le previsioni di cui all'Articolo 6 del presente Regolamento.
- 8.3. Senza pregiudizio per quanto previsto sopra, l'ammontare delle Azioni Ordinarie che dovranno essere assegnate a ciascun Beneficiario in esecuzione della Facoltà di Esercizio Anticipato saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del raggiungimento degli Obiettivi relativi a Periodi di Riferimento già conclusi, nella proporzione prevista per ciascun Periodo di Riferimento dalla Lettera di Attribuzione, restando inteso che gli Obiettivi relativi a Periodi di Riferimento non ancora conclusi alla data della Comunicazione di Accelerazione si intenderanno non raggiunti.

9. Operazioni straordinarie

- 9.1. Qualora le Azioni Ordinarie vengano trasformate in un numero diverso di azioni della Società per effetto di operazioni sul capitale deliberate successivamente all'avvenuto inizio delle negoziazioni delle Azioni sull'Euronext Growth Milan, incluso il raggruppamento o il frazionamento di azioni, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare le necessarie modificazioni in merito al numero di azioni da collegarsi ai Diritti assegnati ai sensi del Piano secondo gli applicabili criteri di rettifica e metodologie di generale accettazione.
- 9.2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, e quindi fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 9.1, il Consiglio di Amministrazione, ove necessario per consentire al Beneficiario l'esercizio dei diritti derivanti dal Piano, attiverà le procedure necessarie da parte dei competenti organi sociali al fine di rettificare, secondo metodologie di generale accettazione, le modalità e condizioni di esercizio dei Diritti in occasione delle seguenti operazioni:
- (i) operazioni di fusione, incorporazione della Società in altra società e scissione della Società
 - (ii) operazioni di riduzione del capitale per perdite mediante annullamento di azioni, salvo quelle eventualmente possedute dalla Società
 - (iii) in caso di distribuzione straordinaria di riserve
- ovvero al verificarsi di altre circostanze, indipendenti dalla volontà del Beneficiario, che lo rendano necessario.
- 9.3. Ogni eventuale arrotondamento che si rendesse necessario a causa dell'esistenza di frazioni verrà effettuato per difetto e quindi il Beneficiario, indipendentemente dall'entità della frazione, avrà diritto, nel concorso di tutte le altre condizioni previste, ad un'azione in meno.
- 9.4. In espressa deroga a quanto previsto dal presente Articolo 9, il Piano non subirà modifiche in ragione dell'esecuzione delle operazioni già deliberate dalla Società che possano determinare una variazione dell'ammontare e/o della composizione del capitale sociale della Società medesima.

10. Regime Fiscale

- 10.1. L'ammontare delle ritenute e degli eventuali contributi previdenziali e/o assistenziali di legge che la Società fosse tenuta ad effettuare o versare, ove richiesto dalla normativa fiscale e previdenziale in vigore, saranno (i) trattenute da ogni ammontare che debba essere versato dalla Società a favore del Beneficiario; ovvero nella misura necessaria (ii) il Beneficiario fornirà all'Emittente, a semplice richiesta della Società ed entro 3 Giorni Lavorativi da tale richiesta, i fondi necessari per adempiere ai suddetti obblighi di natura fiscale e contributiva. L'obbligazione della Società di provvedere all'assegnazione delle Azioni ai Beneficiari a seguito della maturazione dei Diritti potrà essere subordinata alla corresponsione, oltre che del Prezzo di Esercizio complessivamente dovuto dal Beneficiario, del predetto ammontare sub (ii) da parte del Beneficiario.
- 10.2. Fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 10.1, in considerazione della qualificazione di piccola e media impresa innovativa della Società, le Azioni saranno soggette, laddove ricorrano tutti i requisiti normativi, allo speciale regime fiscale di cui all'art. 27 del Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179, come richiamato dall'art. 4 del Decreto Legge del 25 gennaio 2015, n. 3.
- 10.3. Resta in ogni caso inteso che la Società non rappresenta, né garantisce, ai Beneficiari alcun particolare trattamento fiscale e contributivo in relazione alle Azioni che potranno essergli assegnate in base al Piano. I Beneficiari saranno responsabili di ogni onere fiscale e contributivo di loro competenza in base alle leggi pro tempore vigenti e sarà tenuto a verificare autonomamente il trattamento a cui le operazioni oggetto del presente Regolamento o ad esso conseguenti sono soggette.

11. Assenza di diritti rispetto al Rapporto

- 11.1. Nessuna disposizione del Piano contenuta nel presente Regolamento e/o nella Lettera di Attribuzione potrà essere idonea ad attribuire ai Beneficiari alcun diritto rispetto alla prosecuzione del Rapporto con la Società e/o le Società del Gruppo ovvero interferire in alcun modo con il diritto della Società, salvo quanto previsto nei rispettivi contratti di lavoro, di cessare il Rapporto con i Destinatari o di modificarne la retribuzione rispetto all'ammontare corrisposto alla Data di Attribuzione.
- 11.2. L'attribuzione dei Diritti nell'ambito del Piano è del tutto discrezionale, ha carattere del tutto occasionale e straordinario e non costituisce controprestazione dell'attività lavorativa svolta e/o dell'incarico prestato e/o dei servizi resi alla Società e/o alle Società del Gruppo. Essa non comporta l'insorgere di alcuna obbligazione né di alcun uso o consuetudine per l'Emittente con conseguente insussistenza di alcun obbligo in capo alla medesima di riconoscere al Beneficiario analoghe assegnazioni in futuro e non attribuisce ad alcun Beneficiario il diritto di ricevere in futuro ulteriori attribuzioni nell'ambito del Piano o di altri piani della Società. Conseguentemente, considerato anche il carattere del tutto occasionale e straordinario dell'assegnazione sopra menzionata, ogni eventuale beneficio che dovesse derivare al Beneficiario dall'esercizio dei Diritti non avrà alcun carattere retributivo ad alcun fine diverso da quello fiscale e/o contributivo, e non avrà comunque alcuna incidenza su alcun istituto retributivo diretto e/o indiretto e/o differito, sia legale che contrattuale (e così, in via esemplificativa e non esaustiva, sull'indennità sostitutiva del preavviso, sull'indennità supplementare, sull'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute, sulle mensilità aggiuntive), o comunque deve ritenersi in esso assorbito.

12. Modificazione dei Diritti. Cessazione e modificazione del Piano e del Regolamento

- 12.1. Fatte salve le limitazioni indicate nel presente Articolo 12, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la modificazione, cancellazione dei Diritti non ancora maturati dal Beneficiario con il consenso dell'interessato; il tutto in modo che il risultato corrisponda al migliore interesse della Società conformemente agli obiettivi del Piano.
- 12.2. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere di cessare l'esecuzione del Piano e di apportare al Regolamento, con le modalità più opportune, qualsiasi modifica e/o integrazione che ritenga utile o necessaria per il miglior perseguimento delle finalità del Piano stesso, avendo riguardo degli interessi dei Beneficiari e del Gruppo, ivi incluso in conseguenza di un mutamento di legge intervenuto dopo l'approvazione del presente Regolamento.

13. Comunicazioni

- 13.1. Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Regolamento, dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata e/o PEC e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, purché indirizzata come segue:
- se indirizzata alla Società, alla stessa in:
via Ex Aeroporto Snc, 3 Pomigliano d'Arco (NA)
Alla cortese attenzione del consiglio di amministrazione
PEC: maregroup@pec.it
 - Se indirizzata ai Beneficiari, all'indirizzo di posta cartacea o di posta elettronica (e-mail ordinaria o PEC) che gli stessi avranno tempestivamente comunicato alla Società, al ricevimento della Lettera di Attribuzione, secondo le modalità di cui al presente Paragrafo 13.1 del presente Regolamento, ovvero ad altro indirizzo comunicato successivamente alla Società, secondo le medesime modalità.

14. Miscellanea

- 14.1. Qualora un articolo o paragrafo del presente Regolamento risulti illecito, nullo o invalido o inefficace, esso sarà considerato come inefficace entro i limiti di tale illiceità, nullità o invalidità e non pregiudicherà l'efficacia delle altre disposizioni del presente Regolamento.
- 14.2. Tutti i termini previsti nel presente Regolamento devono intendersi come essenziali, fermo restando che, qualora un termine coincida con un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, detto termine verrà automaticamente differito al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
- 14.3. Al fine della determinazione dei valori e degli importi del Piano, tutti gli ammontari risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nel presente Regolamento saranno arrotondati al centesimo superiore, se espressi in Euro.
- 14.4. Il Piano e il Regolamento sono regolati e dovranno essere interpretati ai sensi della legge della Repubblica Italiana.
- 14.5. Ogni eventuale controversia relativa al Piano, al presente Regolamento o agli altri documenti inerenti al Piano, comprese quelle relative alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

PROSPETTO DI SINTESI DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DEL PIANO DI STOCK GRANT 2024-2027 DI MARE GROUP S.P.A.

Il presente documento contiene gli obiettivi di performance del Regolamento del Piano di Stock Grant 2024-2027 (il “**Regolamento**”) di Mare Group S.p.A. (l’“**Emittente**” o la “**Società**”) da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

1. Definizioni

1.1. Salvo ove diversamente indicato, i seguenti termini, ove riportati con lettera maiuscola, avranno il significato di seguito indicato.

1.2. I termini non altrimenti definiti nel presente documento hanno il significato loro ascritto nel Regolamento.

Conto Economico

Indica il prospetto di conto economico consolidato del Gruppo.

EBITDA

indica l’EBITDA risultante dal Conto Economico consolidato predisposto dalla Società in conformità ai principi contabili nazionali, approvato e assoggettato a revisione contabile, relativo agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 calcolato secondo le modalità di seguito descritte. EBITDA indica il risultato delle seguenti voci:

(+) la voce “Risultato Operativo” (c.d. EBIT – Earning Before Interest and Taxes), determinato come differenza delle voci A) Valore della produzione e B) Costi della produzione del Conto Economico ai sensi dell’articolo 2425 del Codice Civile.

(+) i costi di cui alle voci “Ammortamenti” (materiali e immateriali) e “Svalutazioni”;

fermo restando che l’EBITDA sarà normalizzato:

- (i) dei costi straordinari e/o non ricorrenti legati all’esecuzione di operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo i costi sostenuti per operazioni straordinarie sul capitale, i transaction cost – per la sola parte inerente al business aziendale – sostenuti per l’acquisizione di partecipazioni, di rami aziendali e/o altre operazioni societarie non rientranti nell’ordinaria gestione – es. joint venture, partnership, ecc. - ove tali operazioni venissero perfezionate con successo)
- (ii) dei canoni di leasing iscritti nel conto economico
- (iii) in diminuzione per la quota parte delle spese relative all’incremento delle immobilizzazioni in corso oggetto di capitalizzazione (voce A.4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni del Conto Economico ai sensi dell’articolo 2425 del Codice Civile), il cui ammontare maturato dovesse eccedere, rispettivamente, il 35%, il 25% e il 20% dei ricavi delle vendite registrati negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026. Nel caso in cui il valore della voce di spesa relativa all’incremento delle immobilizzazioni in corso oggetto di capitalizzazione dovesse eccedere le percentuali sopra individuate, ogni euro eccedente sarà stornato dal computo dell’EBITDA

EBITDA Margin

Indica il rapporto tra l’EBITDA (come infra definito) e il Valore della produzione (come infra definito) risultanti dal Conto Economico.

PFN

indica la Posizione Finanziaria Netta risultante dallo Stato Patrimoniale consolidato predisposto dalla Società in conformità ai principi contabili nazionali, approvato e assoggettato a revisione contabile, relativo agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 calcolato secondo le modalità di seguito descritte. La PFN indica il risultato delle seguenti voci, come definite ai sensi dell’articolo 2424 del Codice Civile:

(-) la voce IV - Disponibilità Liquide;

- (-) le voci III 5) e III 6) – Strumenti finanziari derivati attivi e Altri titoli;
- (+) le voci D1 e D2 – Obbligazioni e obbligazioni convertibili;
- (+) la voce D 4 - Debiti verso banche, correnti e non correnti;
- (+) la voce D 5 - Debiti verso altri finanziatori, correnti e non correnti;
- (+) la voce D 8 - Debiti rappresentati da titoli di credito;
- (+) Eventuali debiti di natura commerciale scaduti da oltre 180 giorni;
- (+) Eventuali debiti di natura commerciale (anche non scaduti da oltre 180 giorni) per i quali è stato concordato un piano di rateazione.
- (+) Debiti residui per contratti di leasing;
- (+) Eventuali debiti tributari non correnti rateizzati

2. Maturazione dei Diritti

2.1. I diritti assegnati ai Beneficiari matureranno (i) nelle percentuali e al raggiungimento degli obiettivi di seguito previsti in relazione a ciascun Periodo di Riferimento, e (ii) a condizione che l'EBITDA Margin per ciascun esercizio di riferimento risulti almeno pari al 15%.

2024	
Target EBITDA	% Diritti
Inferiore a Euro 11,7 milioni	Non matura alcun Diritto
Maggiore o uguale a Euro 11,7 milioni	25%
Maggiore o uguale a Euro 11,9 milioni	33,33%

2025	
Target EBITDA	% Diritti
Inferiore a Euro 14,1 milioni	Non matura alcun Diritto
Maggiore o uguale a Euro 14,1 milioni	25%
Maggiore o uguale a Euro 14,5 milioni	33,33%

2026	
Target EBITDA	% Diritti
Inferiore a Euro 17,6 milioni	Non matura alcun Diritto
Maggiore o uguale a Euro 17,6 milioni	25%
Maggiore o uguale a Euro 18,4 milioni	33,33%

2.2. Fermo restando quanto sopra, qualora i Diritti relativi ad uno o più Periodi di Riferimento diversi dal Terzo Periodo di Riferimento non dovessero maturare, i Diritti relativi a tali Obiettivi potranno maturare congiuntamente ai Diritti relativi all'obiettivo del Terzo Periodo di Riferimento, al raggiungimento degli obiettivi di EBITDA e nelle percentuali complessive di seguito indicati e a condizione che l'EBITDA Margin di ciascuno dei Periodi di Riferimento non sia inferiore al 15%.

EBITDA Cumulato	
Target EBITDA	% Diritti
Inferiore a Euro 43,4 milioni	Non matura alcun Diritto
Maggiore o uguale a Euro 43,4 milioni	75%
Maggiore o uguale a Euro 44,8 milioni	100%

2.3. La maturazione dei Diritti (ivi incluso nelle ipotesi di Good Leaver o di accelerazione previste dal Regolamento) è in ogni caso condizionata, altresì, alla circostanza che il rapporto tra PFN e EBITDA registrato nell'esercizio precedente a quello di maturazione dei Diritti sia pari o inferiore a 2x.